

Foglio Federale

Berna, 17 marzo 1966

Anno XLIX

Volume I

N° 11

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

9415

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni

(Del 7 marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge che modifica quella del 13 giugno 1911¹ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (aumento del guadagno considerato).

I. Determinazione del guadagno considerato

1. Gli articoli 74, 78 e 112 della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (detta in seguito «legge») stabiliscono il guadagno massimo preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliera, delle rendite e dei premi. Allorchè nel 1918 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (detto in seguito:

¹ CS 8, 273 (A XV A 1).

«Istituto») iniziò la sua attività, questo massimo era di 14 franchi per il guadagno giornaliero e di 4 000 franchi per il guadagno annuo. Parallelamente all'evoluzione dei salari, le somme massime furono poi aumentate a cinque riprese, e cioè:

nel 1920 a 21 franchi, risp. 6000;
 nel 1945 a 26 franchi, risp. 8000;
 nel 1953 a 30 franchi, risp. 9000;
 nel 1957 a 40 franchi, risp. 12 000;
 nel 1964 a 50 franchi, risp. 15 000.

A contare dal 1945, il guadagno annuo corrispondeva a 300 volte il guadagno giornaliero.

Con la determinazione del guadagno massimo assicurato, s'intende tutelare il carattere sociale dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Tuttavia, gli assicurati che, a cagione di questa limitazione, risultano protetti solo parzialmente, non dovrebbero essere eccessivamente numerosi.

Prima dell'aumento dei massimi assicurati a 50 e 15 000 franchi, attuato il 1° gennaio 1964, circa il 6 per cento degli uomini assicurati avevano un salario che raggiungeva o eccedeva il massimo allora vigente. Avvenuto l'adattamento, tale aliquota cadde al 5 per cento. Ma, dopo il 1964, le remunerazioni fruiro di nuovi aumenti, dovuti al continuo rincaro, al miglioramento dei salari reali, alla riduzione dell'orario di lavoro e alle indennità per lavoro suppletivo, cosicchè, oggigiorno, s'impone il riesame della necessità di aumentare nuovamente il guadagno massimo, preso in considerazione. Secondo un'indagine dell'Istituto, la media ponderata del salario orario degli operai vittime d'infortunio è aumentata dell'8,2 per cento tra il 1963 e il 1964. Conseguentemente, già nel 1964 un'aliquota ragguardevole d'infortunati riceveva un salario che raggiungeva o superava il massimo dei 50 franchi giornalieri, vigente a contare dal 1° gennaio 1964. Applicando all'effettivo totale degli uomini assicurati i salari accertati per gli infortunati del 1964, si ottengono — per i diversi rami economici — le percentuali seguenti di assicurati dal salario pari o superiore al massimo considerato.

Assicurazione degli infortuni professionali: uomini

Ramo economico	Assicurati in per cento dell'effettivo totale	Assicurati il cui salario raggiunge o supera il massimo in per cento
1. Pietre e terre	1,9	5,7
2. Industria metallurgica	27,5	6,4
3. Industria del legno	1,9	2,9
4. Cuoio, caucciù, prodotti sintetici; carta, industrie grafiche	5,1	8,8
5. Industria tessile; abbigliamento	2,9	4,8
6. Arsenali	0,5	22,6
7. Industria chimica, prodotti alimen- tari, bevande e tabacchi	5,5	11,1
8. Estrazione e lavorazione di pietre e minerali	0,7	9,0
9. Industria edilizia, lavori forestali	27,8	8,9
10. Ferrovie	4,3	19,2
11. Imprese di trasporto, eccettuate le ferrovie, commercio	4,8	7,1
12. Impianti per l'illuminazione, l'ener- gia motrice e la distribuzione di acqua	1,4	21,0
13. Cinematografia	0,1	0,0
14. Uffici, amministrazioni	15,6	44,4
Totale	100,0	14,1

Le cifre ottenute dimostrano che, nel 1964, i massimi stabiliti dalla legge sono stati raggiunti o superati da circa il 14 per cento degli uomini assicurati; tenuto debito conto delle donne assicurate, il numero complessivo dovrebbe aggirarsi sulle 190 000 persone.

Secondo gli accertamenti dell'Istituto, i salari degli infortunati sono annualmente aumentati, tra il 1957 e il 1964, del 6 per cento in media. L'aumento annuo presumibile per il 1965 e il 1966 è del 5 per cento, ovvero del 10 per cento per l'intero quadriennio. In queste condizioni e secondo caute valutazioni, la percentuale degli uomini assicurati che raggiungono o superano il massimo verrà a passare dal 14,1 per il 1964, al 21,6 per il 1966. Il numero degli assicurati che raggiungono o superano il massimo preso attualmente in considerazione ammonterebbe quindi, alla fine del 1966, a circa 290 000 unità.

Se ne inferisce che un aumento del guadagno massimo non è soltanto giustificabile, bensì anche necessario.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con la propria direzione, propone all'unanimità di aumentare il massimo del salario assicurato da 50 a 70 franchi e, rispettivamente, da 15 000 a 21 000 franchi. Questa proposta tiene pienamente conto dell'evoluzione attuale dei salari, talchè, se fosse realizzata, farebbe cadere subito l'aliquota presumibile dei massimali, all'inizio del 1967, a circa il 3%. Tale modesta percentuale è senz'altro ammissibile; essa tenderà ad accrescersi, non appena entreranno in vigore nuovi aumenti salariali. La proposta unanime del consiglio di amministrazione dell'Istituto appare quindi giustificata e l'abbiamo recepita nel nostro disegno di legge.

A tale riguardo, occorre parimente rilevare che, nell'assicurazione militare, il guadagno annuo massimo preso in considerazione è stato fissato, già dal 1° gennaio 1964, a 21 000 franchi; nè va taciuto che l'assicurazione-infortuni legale della Repubblica federale di Germania tiene conto di un guadagno annuo massimo di 36 000 marchi.

3. L'equilibrio finanziario dell'Istituto non sarà pregiudicato dal nuovo rialzo. Infatti, l'accrescimento delle prestazioni verrà compensato dall'aumento dei premi, che l'Istituto valuta all'1,4%, per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e al 2,7% per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. La disparità dell'aumento nelle due categorie d'assicurazione è dovuta al fatto che per un numero considerevole di assicurati, cui è applicabile l'aumento del massimo assicurato, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è più oneroso di quello dell'altra categoria.

I sussidi federali versati all'assicurazione degli infortuni non professionali (corrispondenti a 1/8 dei premi, secondo l'art. 108, cpv. 2, della legge) si accresceranno quindi di circa 2,7%. Inoltre, la Confederazione si vedrà addossare un onere suppletivo a cagione dell'aumento dei premi da essa dovuti, come datore di lavoro, per i suoi salariati, assicurati presso l'Istituto Complessivamente, gli oneri suppletivi federali ammonteranno (comprese le FFS e le PTT) a circa 1,6 milioni l'anno.

II. Il guadagno considerato dovrebbe, in avvenire, essere stabilito dall'amministrazione?

La Federazione svizzera dei sindacati cristiani ha proposto all'Istituto di esaminare la possibilità di stabilire una prassi più duttile per la determinazione del guadagno preso in considerazione, e cioè un disciplinamento che consenta all'Istituto di procedere, di propria volontà, ai necessari adeguamenti sull'evoluzione salariale « senza che il Parlamento debba ogni volta occuparsi di una piccola revisione ». La direzione dell'Istituto, pur di-

chiarandosi incompetente di presentare una tale proposta al suo consiglio di amministrazione, comunicò che l'ente sarebbe senz'altro in grado di procedere da sè agli adattamenti suddetti, qualora le Camere lo reputassero opportuno. L'adattamento non potrebbe tuttavia fondarsi nè sull'indice dei prezzi al consumo, nè su quello dei salari, bensì su una determinata aliquota di assicurati raggiungenti o superanti il massimo legalmente stabilito.

Esiste una certa affinità tra il minor rigore, auspicato dalla Federazione suindicata, per determinare il guadagno preso in considerazione, e l'articolo 4, capoverso 2, della legge federale del 20 dicembre 1962¹ sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'INSAI e del servizio del lavoro, militare o civile. Infatti, tale disposto dà all'Istituto la facoltà di adeguare, ogni volta che il costo della vita varia del 5 per cento, l'indennità di rincaro al nuovo indice, per l'inizio dell'anno seguente. Va tuttavia osservato che, mentre le indennità di rincaro costituiscono unicamente un complemento delle rendite esistenti, il salario assicurato è determinante per la riscossione dei premi, l'indennità giornaliera e le nuove rendite. Anche prescindendo dalle considerazioni economiche applicabili in questo settore, la determinazione delle nuove rendite è quindi, per principio, ben più importante dell'adeguamento al rincaro delle rendite correnti. Queste medesime considerazioni economiche impediscono, del resto, che l'Amministrazione sia incaricata di fissare il limite determinante per prestazioni assicurative anche per gli altri rami della sicurezza sociale.

Siamo pertanto del parere che si dovrebbe mantenere, almeno per il momento, il sistema vigente della determinazione legale delle somme massime prese in considerazione e rinunciare a qualsiasi delega di competenza. Sarebbe infatti opportuno attendere i risultati degli studi sulla questione fondamentale dell'adattamento automatico, eseguiti presentemente nel quadro dell'AVS.

III. Osservazioni finali e proposte

Nell'interesse degli assicurati, la modificazione della legge dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile, ovvero il 1° gennaio 1967. Tenendo conto del sistema della riserva matematica, imposto all'Istituto dalla legge, occorre prevedere, come in analoghe revisioni precedenti, che le disposizioni legali siano unicamente applicabili agli eventi occorsi dopo l'entrata in vigore.

Come la legge, il disegno allegato è fondato sull'articolo 34 *bis* della Costituzione.

¹ RU 1963, 283 (A XV A 3).

D'intesa con l'Istituto abbiamo quindi l'onore di proporre alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra massima considerazione.

Berna, 7 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Schaffner

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Del 7 marzo 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9415
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.03.1966
Date	
Data	
Seite	281-286
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 646

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.